REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle Pensioni

Adriana Parlato

ha pronunciato la seguente

sentenza n. 317/2025

sul giudizio in materia pensionistica n.**69845,** depositato il 5 marzo 2025, proposto da:

- **C.** M. D., nata OMISSIS, C.F. OMISSIS, già dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza da settembre 2011;
- **C. M.**, nato OMISSIS, C.F. OMISSIS, già dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza dal 22/6/1995;
- **G.** V., nato OMISSIS, C.F. OMISSIS, già dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza dall'1/1/2012;
- **F. D.**, nato OMISSIS, C.F. OMISSIS, già dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza dall'1/4/2020;
- **L. D. A.**, nato OMISSIS, C.F. OMISSIS, già dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza dall'1/7/2011;
- **M. A.**, nata OMISSIS, C.F. OMISSIS, già dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza dall'1/3/2009;
- **U. C.**, nato OMISSIS, residente OMISSIS, C.F. OMISSIS, già dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza dal 10/5/1997;

- **S. S.**, nato OMISSIS, C.F. OMISSIS, già dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza dal 7/6/1995;
- **M. S.**, nato OMISSIS, C.F. OMISSIS, già dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza dal 30/6/1997;
- **F. M. A.**, nata OMISSIS, C.F. OMISSIS, già dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza dal 30/12/1999;
- **F. F.**, nato OMISSIS, C.F. OMISSIS, già dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza dal 27/12/2003;
- **C. F. P.**, nato OMISSIS, C.F. OMISSIS, già dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza dal 31/12/2015;
- **A. A.**, nato OMISSIS, C.F. OMISSIS, già dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza dal 31/12/2015;
- **C. G.**, nato OMISSIS, C.F. OMISSIS, già dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza dall'1/7/1997;
- **P. A.**, nato OMISSIS, , C.F. OMISSIS, già dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza dall'1/7/2018;
- **U. P.**, nato OMISSIS, ivi residente OMISSIS, C.F. OMISSIS, già dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza dal 31/12/2003; 17)
- **B. S.**, nato OMISSIS, ivi residente OMISSIS, C.F. OMISSIS, già dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza dall'1/12/2015;

tutti elettivamente a Palermo, via Notarbartolo n. 38, presso lo studio dell'avv. Isabella Casales Mangano (C.F.: CSLSLL36L71G273F, TEL/FAX: 091341616, PEC: isabellamangano@pecavvpa.it), che li rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

- Il **Fondo Pensioni Sicilia**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro-tempore,* elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, in Palermo, via Caltanissetta 2/e, rappresentato e difeso dall' avvocato Margherita Sanfratello (C.F.: SNFMGH63D44G273F; pec: margheritasanfratello@pec.it);

- L'**Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale** (C.F. 80012000826), in persona del Dirigente Generale *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, in Palermo via Caltanissetta 2/e, rappresentato e difeso dall'avvocato Beniamino Lipani (PEC: avv.b.lipani@pec.it);

Esaminati gli atti ed i documenti del fascicolo processuale;

Udite, all'odierna udienza pubblica, con l'assistenza della signora Michela Montalbano, le parti, come da verbale;

Premesso che in

Fatto

1. Secondo quanto esposto nel ricorso introduttivo, gli odierni istanti - impiegati presso la Regione siciliana in quiescenza dalle date indicate in epigrafe - esponevano di aver notificato al Fondo Pensioni Sicilia, a mezzo PEC, in data 04/11/2024, un atto di diffida e messa in mora,

chiedendo di provvedere alla rideterminazione dei loro trattamenti pensionistici mediante l'inclusione nelle rispettive basi pensionabili delle maggiorazioni della "Retribuzione Individuale di Anzianità" riguardanti il triennio 1991-1993 e al pagamento delle differenze economiche maturate, oltre interessi e rivalutazione.

1.1. I ricorrenti riferivano ancora di non aver ottenuto riscontro, e di essersi quindi determinati ad adire il giudice contabile, rappresentando le seguenti ragioni.

1.2. In base all'impostazione difensiva, la pretesa alla rideterminazione della base pensionabile includendovi la maggiorazione della R.I.A. in godimento per il triennio 1991-1993 avrebbe tratto fondamento dall'estensione in ambito regionale dell'efficacia della sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024, dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 51 comma 3 della L. n.388/2000.

1.2.2. Ricostruendo l'evoluzione del quadro normativo, gli istanti evidenziavano che l'istituto della R.I.A., costituita dal valore delle classi e scatti in godimento alla data del 31/12/1986, era previsto, in ambito nazionale dall'art. 47 del D.P.R. n.266/1987 e, per i dipendenti della Regione siciliana, dall'art. 5 dalla L.R. 11/1988.

In seguito, l'art. 9 del D.P.R. n. 44/1990 (la cui efficacia era prorogata sino al 31/12/1993, ai sensi dell'art. 7 del D.L. 384/1992, convertito nella L. 438/1992) riconosceva ulteriori aumenti a vantaggio dei dipendenti statali; gli incrementi per gli impiegati regionali erano invece previsti dall'art. 5 della L.R. n.19/1991 e dall'art. 8 del d.P.Reg.

30/1/1993.

Infine, il legislatore nazionale, al fine di superare i dubbi applicativi che erano sorti, interveniva con la disposizione, definita di "interpretazione autentica," contenuta nell'art. 51, comma 3, della L. n.388/2000, stabilendo che la proroga sino al 31/12/1993 non influiva sulle maggiorazioni della R.I.A., il cui termine rimaneva fissato al 31/12/1990.

Sul versante regionale, il d.P.Reg. n. 11/1995, nel disciplinare il nuovo sistema di regolamentazione del trattamento giuridico ed economico del personale, all'art.2, prevedeva che l'efficacia dei nuovi contratti avesse decorrenza dall'1/1/1994; gli aumenti previsti dall'art. 5 L.R. 19/1991 e dal D.P.Reg. 30/1/1993, attribuiti sino al 30/6/1990, costituivano l'ultima *tranche* di benefici economici previsti per il triennio 1988-1990.

1.2.3. Nel descritto contesto, interveniva il giudice delle leggi, che, con la decisione n. 4/2024, riconosceva l'illegittimità costituzionale dell'art.51, comma 3, della L. 388/2000, determinando l'integrale applicabilità della previsione contenuta nell'art. 7 del D.L. 384/1992.

1.3. Ciò premesso, la parte ricorrente asseriva che la pronuncia in oggetto si sarebbe riverberata sul sistema regionale delle maggiorazioni della R.I.A., che si erano interrotte al 31/12/1990, e che, in una prospettiva di simmetria rispetto alla disciplina nazionale, avrebbero dovuto espandersi fino 31/12/1993.

Detta impostazione sarebbe stata corroborata dalla natura di riforma economica e sociale attribuita al D.L. n. 384/1992 e, più in generale,

dal parallelismo fra il regime riguardante gli impiegati statali e regionali e dalla necessità di tutelare questi ultimi dalla disparità di trattamento derivante dalla mancata considerazione della decisione della Consulta.

In conclusione, i ricorrenti chiedevano di:

- "*Rigettare ogni contraria istanza, eccezione e difesa;*
- *Ritenere e dichiarare il diritto di ciascun ricorrente ad ottenere la rideterminazione della base pensionabile e del trattamento pensionistico spettante con le maggiorazioni della R.I.A. in godimento per il triennio 1991-1993 e, per l'effetto, condannare le Amministrazioni regionali, ognuna nell'ambito di propria competenza, al pagamento in favore di ciascuno delle relative differenze economiche oltre interessi e rivalutazione come per legge*".

2. Il Fondo Pensioni si costituiva in data 17 settembre 2025, proponendo le seguenti difese.

2.1. L'amministrazione convenuta, in primo luogo, osservava che la pretesa avversaria riguardava solo di riflesso il trattamento pensionistico ma, in realtà, aveva ad oggetto una maggiorazione stipendiale, esulante dalla giurisdizione contabile e ricompresa in quella spettante al giudice designato a conoscere il rapporto di pubblico impiego.

Sempre in via preliminare, la parte convenuta opponeva l'inammissibilità del ricorso *ex* art. 152, comma 1, lett. d) ed e) c.g.c., data la genericità della prospettazione su cui era fondata, tanto più in assenza informazioni inerenti alle singole posizioni.

2.2. Nel merito, l'ente previdenziale negava che la sentenza della Consulta n. 4/2024, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge n.388/2000, rivolto esclusivamente ai dipendenti del "*Comparto del personale dipendente dai Ministeri*", e non agli altri settori dell'amministrazione statale, potesse essere "esportata" in ambito regionale, considerato anche che lo "*stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione*" era una materia affidata alla legislazione esclusiva dall'art. 14 comma 1, lettera q) dello Statuto.

2.3. Da ultimo, il Fondo Pensioni eccepiva la prescrizione della pretesa avversaria, data l'assenza di atti interruttivi o di un "impedimento giuridico" al suo esercizio, sicuramente non configurabile dalla presenza nell'ordinamento di una norma appartenente all'ordinamento nazionale, la cui caducazione, peraltro, non avrebbe potuto comunque influire su rapporti di lavoro già esauriti.

2.4. In conclusione, l'amministrazione resistente chiedeva di:

- "preliminarmente, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte adita e/o l'inammissibilità per intervenuta decadenza;

- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 153, lett. d) ed e) del c.g.c.;

- dichiarare nullo e/o inammissibile e comunque rigettare con qualsiasi statuizione il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;

- in ogni caso, dichiarare l'intervenuta prescrizione e per l'effetto rigettare le domande formulate ex adverso;

- rigettare ogni altra avversa pretesa e richiesta, anche di natura istruttoria".

3. L'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica si costituiva in data 7 ottobre 2025, proponendo difese e richieste sovrapponibili a quelle avanzate dal Fondo Pensioni.

4. All'udienza del 18 settembre 2025, l'avvocato Francesca Vanni Di San Vincenzo, per i ricorrenti, e l'avvocato San Fratello, in rappresentanza di entrambe le amministrazioni convenute, chiedevano che la causa fosse posta in decisione.

Considerato in

diritto

1. Il presente giudizio ha per oggetto la pretesa dei ricorrenti - *ex* dipendenti regionali in quiescenza – alla riliquidazione delle loro pensioni mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo delle maggiorazioni relative alla R.I.A. inerenti al triennio 1991-1993 e al pagamento dei relativi arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione.

2. Per prime vanno affrontate le questioni preliminari di rito.

2.1. Entrambe le amministrazioni convenute hanno eccepito il difetto della giurisdizione contabile.

Tale eccezione non appare fondata, in quanto il *petitum sostanziale* che connota la domanda attiene esclusivamente alla prestazione pensionistica e non al sottostante rapporto di servizio, conseguendone la corretta individuazione del giudice adito (*cfr.*, *ex pluribus*, la sentenza di questa Sezione n. 166/2017, allegata dalle stesse convenute).

2.2. Le resistenti, inoltre, hanno opposto l'inammissibilità del ricorso deducendo il difetto dei requisiti prescritti dall' art. 152, comma 1, lett. d) ed e) c.g.c.

Anche la predetta eccezione va disattesa, in quanto gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda sono sufficientemente specificati, così come anche il titolo legittimante le pretese azionate, ravvisandosi i presupposti di ammissibilità di un ricorso collettivo (*cfr*., *ex pluribus*, la sentenza di questa Sezione n.132/2025).

3. Si passa quindi a scrutinare nel merito la fondatezza delle domande avanzate dagli istanti.

Al riguardo si osserva che la pretesa alla riliquidazione migliorativa dei trattamenti controversi poggia sull'asserita spettanza degli incrementi della R.I.A per il triennio 1991-1993, non rivendicati *ex se* ma quali presupposti del ricalcolo della base pensionistica.

La concreta possibilità di effettuare una valutazione sul punto, anche ai soli fini degli effetti sul trattamento previdenziale, tuttavia, è preclusa dalla disciplina transitoria dettata dall'art. 69, comma 7, del D.Lgs. n.165 del 2001, il quale stabilisce che le controversie relative al periodo anteriore al 01/7/1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo qualora non siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.

Nel caso di specie, infatti, non risulta essere stata mossa alcuna contestazione entro il termine prescritto, con conseguente perdita della facoltà di opporre in questa sede doglianze riguardanti la consistenza degli emolumenti percepiti in epoca anteriore alla data

individuata come spartiacque dalla disciplina intertemporale (*cfr*., oltre alla richiamata pronuncia di questa Sezione n. 166/2017, allegata dalle amministrazioni resistenti, anche le sentenze della locale Sezione d'appello n. 149/2016, 473/2014, 468/2014, 467/2014, 463/2014, 462/2014 e 133/2014; *vd*. anche le decisioni di questa Sezione nn. 272/2025, 273/2025, 296/2025, 297/2025 e 301/2025, e quella n. 106/2025 della Sezione Sardegna).

4. A quanto sopra esposto, già ostativo all'accoglimento del ricorso, si aggiunge un ulteriore argomento, illustrato per completezza espositiva, che converge verso il medesimo risultato.

Si fa riferimento alla non condivisibilità del fulcro dell'impostazione attorea, imperniata sulla possibilità di estrapolare dalla decisione della consulta - riguardante l'illegittimità costituzionale di una disposizione rivolta ad uno specifico comparto di dipendenti statali, parimenti destinatari della normativa di risulta - un principio *erga omnes*, invocabile anche da impiegati (o meglio *ex* impiegati) regionali che vorrebbero vedersi garantiti incrementi della R.I.A. estesi oltre il periodo normativamente previsto (*cfr*. la decisione della Sezione Calabria n.82/2025 e la sentenza della Sezione Sardegna n. 106/2025, già richiamata).

L'operazione - che non trova appiglio nell'esegesi della pronuncia in commento - a maggior ragione, è inattuabile nei confronti di coloro che hanno prestato servizio presso la Regione siciliana, in considerazione alla specificità dalla disciplina che li riguarda, scaturita dall'esercizio della potestà esclusiva affidata al legislatore

regionale dall'art. 14 comma 1, lettera q) dello Statuto, solo in via tendenziale, attraverso un complesso procedimento non ancora del tutto compiuto, armonizzata a quella statale, (*cfr*. l'ampia ricostruzione svolta nella sentenza n. 346/2021 di questa Sezione).

5. In ragione di quanto sopra esposto il ricorso deve essere respinto restando assorbita ogni altra questione.

6. La novità e la complessità delle questioni dibattute giustificano la compensazione delle spese fra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.

Il Giudice

Consigliere Adriana Parlato

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 5 novembre 2025
Pubblicata 5 novembre 2025
Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni
Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)